

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI ALTO GARDA SRL"**

CAPITOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

1.1. DENOMINAZIONE

La società si denomina "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI ALTO GARDA SRL" in sigla "GE.SPAG s.r.l."

La società può essere partecipata esclusivamente da Comuni, da altri Enti pubblici e, nei limiti della normativa in vigore, da Società Pubbliche "in house".

1.2. SEDE

La società ha sede nel Comune di Riva del Garda (TN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative su tutto il territorio degli Enti locali soci; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

1.3. DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea.

1.4. OGGETTO ED ATTIVITÀ STRUMENTALI

La società ha per oggetto:

1. l'esercizio, in via diretta o attraverso società ed Enti, delle attività di ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e nonché recupero nel ciclo integrale dell'acqua (o servizio idrico integrato);
2. la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti idriche o fognarie comunali e di tutte le opere connesse;
3. la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica comunali;
4. l'esercizio dei servizi connessi o complementari direttamente o indirettamente alle attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

La Società realizza e gestisce tali servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti, che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

L'attività svolta dalla società sarà espletata ai sensi e nei limiti delle normative regolatrici in materia di società in house. In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci o interessati nella gestione dei servizi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I predetti servizi sono definiti da parte degli Enti soci sulla base di Convenzioni di servizio che la società svolge in regime di affidamento diretto.

La società può acquistare partecipazioni o quote in altre società nel rispetto della normativa in vigore.

La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, esprime la sua piena capacità di agire e può, pertanto, entro i limiti di legge, compiere le operazioni direttamente o mediamente connesse alle attività principali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi compresa la contrazione di mutui anche ipotecari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale; qualora siano richieste o si renda opportuno prestare garanzie

fideiussorie e finanziarie, le stesse sono subordinate all'assenso dei soci, ai sensi dell'articolo 3.1..
Eventuali garanzie finanziarie o fideiussioni a favore della società saranno prestate dai soci in proporzione alle loro quote sociali.

Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sotto qualsiasi forma ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 e successive modificazioni, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari.

CAPITOLO 2. CAPITALE E QUOTE

2.1. AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

2.2. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni al capitale sociale non sono trasferibili.

Nei casi di estinzione o trasformazione dei soci in altri Enti pubblici o loro forme associative, le partecipazioni al capitale sociale sono trasferibili al soggetto trasformato o nascente in conseguenza dell'estinzione ai sensi dell'art.2469 del c.c..

2.3. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione dei soci agli utili sarà proporzionale alla quota di partecipazione sociale.

2.4. RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei casi di legge. Tale diritto non è esercitabile nei primi 3 (tre) anni a partire dalla data di affidamento diretto alla società dei servizi di cui all'articolo 1.4 del presente Statuto, salvo il caso di estinzione del socio.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso.

Per quanto riguarda la determinazione, i termini e le modalità di pagamento della somma spettante al socio receduto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si potrà fare ricorso al successivo punto 7.2., in virtù del quale si potrà stabilire il valore da rimborsare con criteri equi ed obiettivi in base al reale patrimonio netto della società al tempo del recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio che ha perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società.

CAPITOLO 3 - DECISIONI DEI SOCI

3.1. COMPETENZA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la determinazione del compenso dei membri dell'Organo amministrativo o dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo e dell'eventuale Presidente dell'Organo di controllo e dei relativi compensi;
- d) la nomina di un eventuale revisore e la determinazione del relativo compenso;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione della relazione previsionale annuale di cui all'art. 6.4 comprensiva del "budget" di cui all'articolo 4.3., che fissa anche i limiti di spesa per l'Organo amministrativo con riferimento all'esercizio successivo;

- h) l'autorizzazione al sostenimento di spese di natura straordinaria ed urgente non previste dal "budget" di importo superiore a quello stabilito annualmente dall'Assemblea medesima ;
- i) l'approvazione di regolamenti sottoposti dall'Organo amministrativo;
- j) la determinazione dei limiti massimi degli affidamenti bancari per cassa e firma;
- k) le prestazioni di garanzie fideiussorie e finanziarie;
- l) l'eventuale istituzione di comitati tecnici e consultivi;
- m) il compimento di atti dispositivi relativi a beni immobili, a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa ogni forma di acquisizione concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà, altri diritti reali, anche di godimento ed il possesso ;
- n) l'acquisto di partecipazioni o quote in altre società "in house", nei limiti di cui al precedente articolo 1.4.
- o) verifica del rispetto dei limiti legali posti all'attività svolta al di fuori dello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci.

Non possono partecipare alle decisioni, in qualunque forma adottate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

3.2. CONSULTAZIONE SCRITTA

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 3.3., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, c.c..

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere inviato ai soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica, apposito documento dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, se adottata.

I soci avranno sette giorni lavorativi di tempo dalla ricezione per comunicare al richiedente, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica, la loro decisione, dalla quale devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il loro consenso o dissenso od astensione e, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata comunicazione della decisione nel suddetto termine equivarrà ad esercizio del voto contrario.

Alla scadenza del termine assegnato ai soci per la decisione spetterà all'Organo amministrativo redigere apposito documento, dal quale risultino con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'esplicitazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che contrari o astenuti.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale sociale.

3.3. CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, deve essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali dovranno trasmettere alla società, entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla ricezione, apposita dichiarazione, scritta in

calce alla copia del documento ricevuto, contenente il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata restituzione della dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad esercizio del voto contrario.

La trasmissione dei suddetti documenti potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale sociale.

Spetterà all'Organo amministrativo redigere apposito documento dal quale risulti la decisione dei soci.

ASSEMBLEA

3.4. COMPETENZA E LUOGHI

Ferme restando le competenze generali dell'assemblea, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, quando:

- hanno per oggetto modificazioni del presente Statuto, compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed alla delibera di cui al quarto comma dell'art. 2482 bis c.c.;
- lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della Provincia di Trento e di facile accessibilità.

3.5. MODALITÀ E TEMPI DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso da spediti al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con Raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio .

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare prima della data fissata per l'assemblea stessa apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

3.6. INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea coloro che rivestono per legge la qualità di soci con le modalità di legge.

3.7. DELEGHE

I soci possono farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, secondo comma, c.c. con delega scritta da conservare fra gli atti sociali, che deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare ed il nome del rappresentante.

I soci possono intervenire in assemblea a mezzo del loro rappresentante legale o di persona da questo designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della

regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per l'allontanamento di uno o più intervenuti.

3.8. PRESIDENZA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

3.9. QUORUM

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per le modifiche dello Statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, l'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, oltre la metà del capitale sociale.

CAPITOLO 4. AMMINISTRAZIONE

4.1. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento della nomina, composto da tre o cinque membri che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia ai sensi di legge, e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Organo amministrativo è rieleggibile.

La nomina dell'Organo di amministrazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

4.2. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

A - Numero dei membri

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre o cinque membri. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa "pro tempore" vigente. Questo principio va osservato anche in caso di sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

B - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea.

C - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in provincia di Trento) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta mediante lettera Raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nel caso di convocazione a mezzo , posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito indicato dagli Amministratori stessi.

Nei casi di urgenza la convocazione del Consiglio può essere effettuata mediante telegramma, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di controllo qualora nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

D - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

F - Deleghe di poteri

L'eventuale delega di poteri può essere effettuata solo nei confronti del Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, o di un solo Amministratore.

4.3. POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nei limiti della relazione previsionale annuale preventivamente approvata dall'Assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo è libero di decidere in relazione al sostenimento di spese di natura straordinaria ed urgente non previste dalla relazione previsionale annuale di importo non superiore a quello stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci .

4.4. COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

All'Organo amministrativo spetta il compenso che sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

4.5. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.4 la rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato nei limiti dei poteri attribuiti.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.4, gli stessi rappresentano inoltre la società in giudizio o in procedimenti alternativi a quelli giudiziari (a titolo semplificativo e non esaustivo mediazione e negoziazione assistita), con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria o extra giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

CAPITOLO 5. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ'

5.1. ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato dall'Organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti, che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia ai sensi di legge e che devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, i quali provvedono alla scelta tra Organo monocratico o plurisoggettivo, all'eventuale designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai membri.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento emanato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della L. 12 luglio 2011, n. 120, nel caso di Organo di controllo plurisoggettivo, almeno un terzo dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti (con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui non si ottenga un numero intero) deve appartenere al genere meno rappresentato. Questo principio va osservato anche nel caso in cui vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, che siano sostituiti dai sindaci supplenti.

Il membro o i membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I poteri ed il funzionamento dell'Organo di controllo sono disciplinati dagli artt. 2403 bis e ss. c.c.. L'Organo di controllo può esercitare altresì la revisione legale dei conti.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di controllo, i soci possono in ogni momento nominare, in mancanza del primo, un revisore scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di controllo. Il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese la nomina dell'Organo di controllo.

CAPITOLO 6. BILANCIO

6.1. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

6.2. BILANCI

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

6.3. UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente è assegnato in conformità alle decisioni dei soci.

6.4 RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE

L'Organo amministrativo predispose ed invia ai soci la relazione previsionale annuale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità alle convenzioni di servizio.

L'Assemblea dei Soci approva la relazione previsionale annuale secondo quanto previsto dall'art.3.1.

L'Organo amministrativo illustra, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando in particolare gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

6.5 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI

L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente punto, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che l'Organo amministrativo comunica ai soci. Nel caso di superamento dei costi rispetto al budget annuale autorizzato, la relazione indica le motivazioni di tale superamento nonché le manovre messe in atto per la risoluzione delle problematiche emerse.

6.6 CONTROLLO ANALOGO

Gli Enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura mediante:

- a) la maggioranza qualificata prevista per la nomina dell'Organo amministrativo da parte dell'Assemblea dei soci;
- b) l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 6.4, da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) la relazione semestrale di cui all'art. 6.5;
- d) la stipula di convenzioni di servizio che assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture;
- e) l'approvazione di appositi patti parasociali che permettano agli Enti soci un controllo analogo congiunto costante e pregnante sulla gestione della Società, compresa la verifica della corretta esecuzione di quanto previsto alla precedente lettera d);
- e) le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 3.1.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori e aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del codice civile.

Ai soggetti che esercitano il controllo analogo sono sempre riconosciute facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società.

CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

7.2. MEDIAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del presente Statuto o in dipendenza dei rapporti tra soci e società, fra essi e gli Organi sociali, o tra soci, potranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento di mediazione dell'Organismo, cui si rivolge la Parte più diligente, Organismo che in ogni caso dovrà essere ubicato nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le Parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per il territorio.

7.3. DISPOSIZIONI FINALI

I

Non possono essere corrisposti ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

II

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

III

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.